



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA Int. Stazione F.S. Milano C.le Piazza Duca D'Aosta 20125 Milano

Tel. 0266988627 – 0263712675 – 0263712959 Fax. 0263712229-

Sito Internet: www.sindacatoorsa.it

Tel. F.S. 2959 - 2543 - 2020 – 2675 Fax F.S. 2229

E-Mail: sr.milano.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Milano, 10 Luglio 2012

TRENORD S.R.L.

Amministratore Delegato

c.a. Dott. Giuseppe Biesuz

Personale ed Organizzazione

c.a. Dott. Stefano Conti

Segreterie Nazionali e Regionali

Filt - Cgil , Fit-Cisl, - Uilt – Uil

Fast, Ugl , Faisa – Cisal

p.c. Regione Lombardia
Assessore Infrastrutture e Mobilità
Dott. Raffaele Cattaneo

p.c. Regione Lombardia
Assessore Occupazione e
Politiche del Lavoro
Dott. Gianni Rossoni

p.c. Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro

Oggetto: Validazione accordo 04 luglio 2012

L'accordo per il Contratto Aziendale di secondo livello sottoscritto dalle parti lo scorso 04 luglio prevede che le OO.SS. intendono validare i testi sottoscritti in data 22.06.2012 attraverso l'Assemblea delle RSU e conseguentemente comunicarne l'esito entro il 18 luglio 2012.

Ciò premesso, la procedura individuata, risulta viziata da sostanziali e formali errori in merito alla facoltà delle RSU (Trenord e LeNord) di sottoscrivere il Contratto Aziendale in quanto è ritenuta, dalla scrivente, impercorribile e non idonea a certificarne la validità e l'applicazione dei testi e conseguentemente del Contratto Aziendale di Trenord.

In particolare intendiamo segnalare:

- La RSU 57 del ramo Trenitalia è costituita, in applicazione all'accordo interconfederale del 20.12.1993 ed al CCNL delle AF del 16.04.2003 ed è stata eletta nel mese di novembre 2004 a seguito base all'accordo aziendale sottoscritto dalle OO.SS. Filt – Fit – Uilt – Or.S.A. - Fast – Ugl ed il Gruppo Ferrovie dello Stato del 29.07.2004. Quest'ultimo al punto 17 prevede che i componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. Viene altresì definito che le Organizzazioni Sindacali stipulanti intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo entro i due mesi successivi alla scadenza dei tre anni. Il Regolamento di Funzionamento delle RSU che

è parte integrante del richiamato accordo prevede al punto 2 - Formazione delle decisioni nella RSU - comma a prevede che le decisioni vengono assunte all'interno delle RSU secondo il principio della maggioranza: semplice per quelle di natura ordinaria, qualificata dei 2/3 per quelle contrattuali. Si evidenzia che il Regolamento è stato sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste RSU.

- La RSU nel Gruppo FNM è stata costituita a seguito all'accordo 2/2006 del 28 settembre 2006 e nel rispetto dell'Accordo Nazionale del 28.03.1996. La RSU del Gruppo FNM risulta formata da: 18 componenti LeNord (4 Iseo), 14 componenti FerrovieNord (4 Iseo), 6 componenti Nord Cargo e 5 componenti FNM . Per quanto definito è evidente che in LeNord non possiamo parlare di RSU ma esclusivamente di componenti la RSU. Inoltre il richiamato accordo del 28.09.2006 prevede che la RSU dura in carica tre anni e può essere prorogata per un semestre e comunque non oltre il 31.10.2010.

- Il giorno 11 novembre 2009, tutte le O.S., la società TLN oggi Trenord, Trenitalia e LeNord hanno sottoscritto il verbale di esame congiunto di cui art .2112 del CC/ Legge ex art. 47 Legge 428/90 ex art. 26. Quest'ultimo prevede che i componenti della RSU del ramo Trenitalia (42), durante il periodo di affitto avrebbero proseguito ad operare in via transitoria in attesa del loro rinnovo. Nessun richiamo viene fatto in merito al ruolo della RSU del ramo LeNord. Tale previsione conferma quanto definito nel verbale di accordo sulle relazioni industriali, più esplicitamente viene condiviso che il confronto sindacale prosegue con le OOSS/RSU titolari del rapporto negoziale nei rispettivi rami conferiti e nei CCNL di riferimento.

- In data 20 maggio 2011 è stato sottoscritto il verbale di accordo in base ex art. 47 L. n°428/90 art. 2, comma 1, D.lgs. n°18/2001; ex art. 26 R.D. n° 148/1931 – art. 13 CCNL Attività Ferroviarie per l'espletamento dell'esame congiunto. In tale ambito viene confermato che le RSU ed RLS sia del ramo Trenitalia sia del ramo LeNord sono scadute, ma continueranno ad operare nell'ambito del processo di armonizzazione contrattuale anche dopo l'avvento a Trenord.

- In data 15 marzo 2012 è stato sottoscritto un ulteriore accordo di procedura che annulla e sostituisce tutti le precedenti intese sottoscritte in materia. In sintesi la nuova procedura supera l'accordo nazionale del 11 aprile 2011 e conseguentemente anche i contenuti dell'esame congiunto del 20.05.2011, infatti il nuovo accordo prevede, per il primo livello contrattuale, la confluenza al Contratto Nazionale della Mobilità / Attività Ferroviaria da cui, nel rispetto dell'accordo interconfederale del 28.06.2011, derogare nella contrattazione di secondo livello per quanto attiene i capitoli dell'Orario di Lavoro e della connessa retribuzione variabile. Più esplicitamente il richiamato accordo dello scorso 15.03.2012 supera l'idea dell'armonizzazione dei due contratti applicati in Trenord per favorire quella di un nuovo C.A. che, sugli aspetti specifici della contrattazione di secondo livello, deroga da quello delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003. A differenza dei precedenti accordi, non viene richiamato ne il ruolo ne tanto meno la proroga della scadenza delle RSU che, peraltro, vengono escluse dal confronto per la definizione del C.A. in quanto la delegazione sindacale è composta da una ristretta delegazione massimo tre componenti comunicati dalle OO.SS. firmatarie.

Trenord, da sempre, in coerenza con quanto sottoscritto, predispone le convocazioni per gli incontri sindacali distinguendo le RSU rispetto al ramo ed all'area contrattuale di appartenenza.

Oltretutto nell'ambito delle diverse regolamentazioni, si riscontrano importanti differenze nelle modalità di funzionamento; infatti la RSU del ramo Trenitalia assume le determinazioni nel proprio interno: a maggioranza semplice per la materie ordinarie e qualificata dei 2/3 per quelle contrattuali. Tutti i componenti della RSU del ramo Trenitalia sono a conoscenza di queste norme in quanto, all'atto della candidatura, hanno sottoscritto per accettazione il regolamento di funzionamento.

Nel ramo LeNord, in presenza di accordi di Gruppo, le risoluzioni avvengono con i 4/5 dei coordinatori, mentre nel caso di accordi aziendali è necessaria la maggioranza + 1 dei rappresentanti eletti .

In merito al verbale di accordo dello scorso 04.07.2012 si evidenzia che, diversamente da quanto accaduto nelle precedenti occasioni, la società Trenord ha indicato erroneamente i singoli nominativi di alcuni componenti della RSU 57.

Al fine di evitare errate interpretazioni o valutazioni si precisa che la sottoscrizione di alcuni componenti avvenuta in calce all'accordo è da ritenersi una scelta individuale e non riconducibile ad un assenso ovvero approvazione dei testi da parte della RSU 57 .

Oltretutto è necessario sottolineare che l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 stabilisce che le RSU possono sottoscrivere i contratti aziendali per le materie, con le procedure, modalità stabilite nel Contratto Collettivo applicato nell'Unità Produttiva, in tal senso non ci risulta che il Contratto Nazionale delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 preveda questa possibilità.

Sull'aspetto formale appare evidente che una lunga ed indefinita proroga delle RSU (nel caso di Trenitalia parliamo del termine di un eventuale terzo mandato, ma ottenuto per proroga ed in LeNord il termine di massima proroga è abbondantemente superato) si traduce in una limitazione del diritto alla rappresentanza sindacale, destabilizzando le relazioni sindacali e il rapporto di rappresentanza tra delegati e personale.

Riteniamo che l'eventuale validazione da parte dell'Assemblea della RSU del Contratto Aziendale di Trenord possa avvenire solo a valle di un nuovo percorso di elezione e costituzione di una nuova RSU, unica per tutta l'azienda.

Questa necessità viene rafforzata dai contenuti del Contratto Aziendale di Trenord che risultano altamente innovativi sia per la parte normativa sia per la parte economica ed in decisa discontinuità agli Accordi Aziendali applicati nei due rami.

Infine, appare evidente che la Società Trenord con la sottoscrizione del verbale dello scorso 04.07.2012 ha condiviso implicitamente la modalità di validazione scelta dalle OO.SS.

Per tutte queste ragioni la scrivente:

DIFFIDA

Trenord S.r.L. e le O.S. Filt – Cgil , Fit – Cisl, Uilt –Uil , Ugl, Fast, e Faisa Cisl , a perseguire la validazione dell'intesa dell'accordo contrattuale del 22.06.2012 come previsto e sottoscritto nell'accordo di armonizzazione del 04.07.2012,

RICHIEDE

che la validazione ed eventuale applicazione dell'intesa contrattuale del 04.07.2012 sia decisa, come richiesta, in base al punto 5 dell'accordo interconfederale del 28.06.2011 (30% lavoratori) da oltre il 45% dei lavoratori di Trenord, da una consultazione referendaria a cui dovranno partecipare almeno il 50% +1 dei lavoratori ed approvata a maggioranza semplice organizzata dalle organizzazioni che hanno partecipato attivamente al confronto sindacale: Filt – Fit – Uilt – Or.S.A. - Fast – Ugl – Faisa.

La scrivente, si riserva di intraprendere qualsiasi iniziativa a difesa del proprio ruolo istituzionale, dei diritti dei lavoratori, nonché dell'esercizio di rappresentanza dei singoli componenti della RSU 57.

Distinti saluti

p. La Segreteria Regionale Or.S.A. – Ferrovie

Il Segretario Regionale

Adriano Coscia

